

N. R.G. /2025 V.G.



Tribunale Ordinario di Rimini

SEZIONE CIVILE

Il Giudice Relatore, nel procedimento ex art 19 CCI per conferma o la modifica delle misure protettive proposto da

SNC

Avv.ti MANCINI e MUNARIN

a scioglimento della riserva assunta all'udienza che precede ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

rilevato che, con ricorso depositato in data in data 10.07.2025 per la conferma o la modifica delle misure protettive e cautelari di cui all'art. 18 del CCII, la ricorrente ha dichiarato di volersi avvalere delle seguenti misure protettive per la durata di 120 (centoventi) giorni, come previsto dall'art. 19, comma 4, CCII:

- disporre il divieto *erga omnes* di acquisire diritti di prelazione sul patrimonio della Società istante, se non concordati con l'imprenditore;
- disporre il divieto ai creditori di iniziare o proseguire azioni esecutive o cautelari sul patrimonio della Società istante e sui beni e diritti con i quali viene esercitata l'attività di impresa, con particolare riferimento al creditore , od eventuale cessionario del credito, che ha proceduto con la risoluzione contrattuale del mutuo e del fido ipotecario;
- disporre per la generalità dei creditori (incluse le banche e gli intermediari finanziari, i loro mandatarî e i cessionari dei loro crediti) il divieto di, unilateralmente, rifiutare l'adempimento dei contratti pendenti o provocarne la risoluzione o anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell'imprenditore o revocare in tutto o in parte le linee di credito già concesse per il solo fatto del mancato pagamento di crediti anteriori rispetto alla pubblicazione dell'istanza di applicazione delle misure protettive nel registro delle imprese unitamente all'accettazione dell'Esperto;

- disporre il divieto di emanazione della sentenza di apertura della Liquidazione Giudiziale fino alla conclusione delle trattative o all'archiviazione dell'istanza di Composizione Negoziata;
- di accordare analoga protezione al patrimonio dei soci illimitatamente responsabili:



rilevato che è stata contestualmente richiesta la conferma delle suddette misure protettive di cui all'art 19, comma 1, CCII;

ritenuta la competenza del Tribunale di Rimini, nel cui circondario è stabilita la sede legale dell'impresa;

ritenuta la tempestività del ricorso, in quanto presentato entro il giorno successivo alla pubblicazione nel registro delle imprese dell'istanza di applicazione delle misure protettive e della accettazione dell'esperto nominato;

rilevato che al ricorso è stata allegata la documentazione prescritta dall'art. 19, comma 2, CCII;

ritenuto che sulla istanza in questione debba provvedere il Giudice Relatore ex art. 19 co. 5 CCII;

richiamato il decreto 14.7.2025 di fissazione dell'udienza di cui all'art. 19 comma 3 CCII;

dato atto che nessun creditore ha chiesto la non conferma o comunque la revoca delle misure protettive invocate;

letto il parere depositato in data 25.7.2025 dall'esperto dott. Dino BERARDOCCO il quale, dopo aver dichiarato che le ipotesi poste alla base del piano di risanamento risultano nel complesso realistiche e coerenti con le evidenze

documentali sinora acquisite, indica analiticamente a pag. 7 (cui si rimanda) i potenziali elementi da monitorare in ordine al progetto di piano;

ritenuto che:

1. Il progetto di risanamento presentato dalla società ricorrente con l'istanza di conferma delle misure protettive (ristrutturazione della posizione debitoria mediante la vendita dell'intero complesso immobiliare e aziendale di proprietà) risulta, allo stato e tenuto conto della fase non avanzata delle trattative, sufficientemente preciso e motivato: le risorse finanziarie necessarie sono prospettate; necessariamente l'andamento delle trattative condizionerà la sua ulteriore precisazione; non ricorrono, in definitiva, in questo momento – e plausibilmente anche per il non esteso periodo di operatività delle misure protettive - elementi di evidente non fattibilità del progetto di risanamento posto alla base delle trattative con i creditori;
2. tutte le misure protettive richieste sono funzionali a consentire il positivo andamento ed esito delle trattative;

ritenuto che non vi sono ostacoli, almeno in questa sede, alla estensione delle misure protettive al patrimonio dei soci per le condivisibili ragioni espresse dal Tribunale di Torino (decreto 22.12.2023, sia pur reso ex artt. 54 e 55 CCII, in www.dirittodellacrisi.it e www.ilcaso.it, secondo cui *"In caso di società di persone, l'impossibilità di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari su tutto il patrimonio del debitore [...] riguarda anche che i soci illimitatamente responsabili e ciò in ragione dell'imperfetta soggettività giuridica delle società di persone, che si risolve e sostanzialmente si identifica in quella dei soci, i cui patrimoni sono protetti dalle iniziative dei terzi e dei creditori soltanto dal fragile diaframma della sussidiarietà della loro responsabilità rispetto a quella del patrimonio sociale così che i debiti della prima finiscono col risolversi in quelli dei secondi e, per la struttura delle società personali, il debito della società resta essenzialmente un debito che fa capo anche al singolo socio"*),

quanto alla durata delle misure protettive, si ritiene che le stesse possano essere concesse per 120 giorni, periodo da un lato adeguato per la gestione delle trattative con i diversi creditori, dall'altro non eccessivamente oneroso rispetto ai

diritti dei creditori, una volta assicurato che non si formerà nuovo debito incontrollato;

P.Q.M.

visti gli artt 18 e 19 CCII

CONFERMA per 120 giorni dall'iscrizione al RRII le misure protettive di cui i ricorrenti hanno dichiarato di volersi avvalere con ricorso depositato in data 10.07.2025; in particolare:

- disporre il divieto *erga omnes* di acquisire diritti di prelazione sul patrimonio della Società istante, se non concordati con l'imprenditore;
- disporre il divieto ai creditori di iniziare o proseguire azioni esecutive o cautelari sul patrimonio della Società istante e sui beni e diritti con i quali viene esercitata l'attività di impresa, con particolare riferimento al creditore od eventuale cessionario del credito, che ha proceduto con la risoluzione contrattuale del mutuo e del fido ipotecario;
- disporre per la generalità dei creditori (incluse le banche e gli intermediari finanziari, i loro mandatarî e i cessionari dei loro crediti) il divieto di, unilateralmente, rifiutare l'adempimento dei contratti pendenti o provocarne la risoluzione o anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell'imprenditore o revocare in tutto o in parte le linee di credito già concesse per il solo fatto del mancato pagamento di crediti anteriori rispetto alla pubblicazione dell'istanza di applicazione delle misure protettive nel registro delle imprese unitamente all'accettazione dell'Esperto;
- disporre il divieto di emanazione della sentenza di apertura della Liquidazione Giudiziale fino alla conclusione delle trattative o all'archiviazione dell'istanza di Composizione Negoziata;
- di accordare analoga protezione al patrimonio dei soci illimitatamente responsabili:



fermi gli altri effetti di legge;

Dispone che l'Esperto relazioni a questo Giudice su ogni fatto sopravvenuto o successivamente accertato tale da giustificare la revoca o la modifica delle misure;

Manda la cancelleria per la comunicazione alle parti, all'Esperto, al RRII.

Rimini, 29/07/2025

Il Giudice Delegato
Corvetta Maria Carla